

N. 00688/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2013, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore della Provincia di Macerata Div. P.A.S. Cat. A/11-2013 in data 27.03.2013 di rigetto dell'istanza

di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia o, in subordine, la sua conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna in questa sede il provvedimento con cui il Questore di Macerata ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia o, in subordine, la sua conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il diniego è motivato richiamando il parere negativo rilasciato dal Pubblico Ministero competente e la non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) Eccesso di potere in relazione all'insufficienza del preavviso ex art. 10 bis legge 241/90;

b) Violazione e falsa applicazione art. 5, c.5 e c. 9, T.U. n. 286/1998;

c) Mancato contemperamento dell'interesse pubblico e di quello del ricorrente ai sensi dell'art. 97 Cost.;

d) Eccesso di potere sotto l'aspetto funzionale.

Il ricorrente, in sostanza, espone che:

- la Questura ha violato i diritti partecipativi del ricorrente, non consentendogli un'efficace interlocuzione, comunicandogli solo la revoca del nulla-osta da parte della Procura (essendosi il procedimento di suo interesse conclusosi con l'archiviazione) e poi motivando invece il diniego anche sulla impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di giustizia;

- vi sarebbe la possibilità di convertire il titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tal senso depone anche l'art. 5, comma 9, del T.U. Immigrazione;

- l'amministrazione non avrebbe valutato le circostanze sopravvenute ai sensi dell'art. 5 c.5 d.lgs 286/1998 e la comparazione degli interessi in conflitto.

Con ordinanza n. 410/2014 è stata accolta la domanda cautelare, con contestuale fissazione per il 2.7.2015 dell'udienza di trattazione del merito.

Si è costituita l'amministrazione intimata, esponendo le ragioni per le quali non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

1 *Il ricorso va accolto*, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1.1 Questo Tribunale (sentenza 5.2.2015 n. 86) ha già osservato come non siano presenti, nel nostro ordinamento, preclusioni alla conversione del permesso per motivi di giustizia in altro tipo di permesso, in quanto:

- come è noto, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia viene rilasciato in presenza di una variegata casistica di situazioni (per cui esso non riceve dall'ordinamento una disciplina omogenea), ma, in ogni caso è legittimo affermare che tale titolo consente al cittadino extracomunitario di soggiornare regolarmente sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa o di studio, e così via;

- fra l'altro, alla luce delle particolari ragioni che giustificano il rilascio del titolo in parola, si deve altresì ritenere che la presenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale viene vista con favore dal legislatore, trattandosi di fattispecie in cui il beneficiario del titolo è chiamato a cooperare in sede processuale per la repressione di reati o deve tutelare le proprie ragioni in giudizio;

- ma se così è, ne consegue che non appare logico ritenere che, una volta venute meno le esigenze di giustizia, il cittadino extracomunitario debba essere allontanato dal territorio nazionale, laddove, ovviamente, esistano i presupposti per il rilascio di un altro titolo;

- il suddetto principio, anche se implicitamente, è desumibile da alcune decisioni giurisdizionali, quale ad esempio la sentenza della Sez. III del Consiglio di Stato n. 424/2013. Anche se non ha affermato espressamente la convertibilità del permesso di

soggiorno per motivi di giustizia, il giudice amministrativo di secondo grado ha in quel caso respinto nel merito la domanda di un cittadino extracomunitario che aveva impugnato il diniego di conversione, e ciò sul presupposto che l'interessato, gravato di precedenti penali non lievi, non aveva né comprovato di avere svolto alcuna attività lavorativa, né di avere legami familiari in Italia;

- è evidente dunque che secondo il Consiglio di Stato, laddove l'interessato abbia invece la possibilità di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa lecita e/o la presenza di legami familiari in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è convertibile in altro titolo (fra cui anche nel permesso di soggiorno per motivi umanitari o in quello per lavoro subordinato).

2 Il ricorso va accolto sotto tale profilo, con l'assorbimento dei motivi non trattati e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al diniego di conversione (peraltro unica parte del provvedimento oggetto di specifiche censure). Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, dato che il diniego della conversione è stato disposto dal provvedimento impugnato sul solo presupposto della non convertibilità del titolo, per cui sarà compito della PA valutare se il ricorrente abbia diritto al rilascio di altro titolo di soggiorno.

2.1 Le spese di giudizio vanno però compensate, alla luce delle considerazioni poste dal Tribunale a base dell'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e compensa le spese di giudizio.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)